

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA CITTADINA DEL COMUNE DI POVOLETTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 – FINALITA’

ART. 5 – INFORMATIVA

ART. 6 – VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPO II – SOGGETTI

ART. 7 – TITOLARE

ART. 8 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 9 – SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 10 – SOGGETTI ESTERNI

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 – MODALITA’ DI RACCOLTA , TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

ART. 12 – UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

ART. 13 – DIRITTI DELL’INTERESSATO

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

ART. 14 – SICUREZZA DEI DATI

ART. 15 – ACCESSO ALLA CENTRALE DI CONTROLLO

ART. 16 – ACCESSO AGLI IMPIANTI E AI DATI

CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 17 – MEZZI DI RICORSO , TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio di Povoletto e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Povoletto nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante della privacy, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere all'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.
3. In particolare il presente regolamento:
 - a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel Comune di Povoletto;
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese video;
5. Sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal personale della Polizia Locale di Povoletto oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento.
6. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio, anche installati su aeromobili a pilotaggio remoto (droni), per finalità di polizia, è disciplinato dal capo V del DPR n. 15 del 15.01.2018 recante "Regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia."
7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Povoletto sarà integrato con le apparecchiature di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito apposte in luoghi strategici ai fini della sicurezza stradale e urbana. La disciplina relativa al trattamento dei dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
8. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'08 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Per quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal :
 - Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “ alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” ;
 - Direttiva UE 2016/680 relativa “ alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio “ ;
 - DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “ Regolamento a norma dell’art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia “;
 - Provvedimento del garante per la Protezione dei Dati personali in materia di Videosorveglianza dell’08 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29.04.2010) nonché le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (adottate il 29 gennaio 2020);
 - Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 , convertito , con modificazioni , dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 recante “ disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città “.
2. La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5, RGPD e in particolare :
 - **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all’art. 6 Paragrafo 1 lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
 - **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all’art. 5, paragrafo 1 lett. c) RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità . Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre , qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
 - **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti . In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione dei beni, anche in relazione ad atti di vandalismo,

devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità di trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5 Paragrafo 1 lett b) RGPD i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana .

ART. 3 - DEFINIZIONI

A tal fine ed in applicazione alla disciplina codicistica, si intende per:

- a) **“trattamento con strumenti elettronici”**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio dei mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati anche se non registrati in una banca dati;
- b) **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- c) **“titolare del trattamento”**, il Comune di Povoletto nella persona del Sindaco . Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- d) **“responsabile del trattamento”**, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- e) **“incaricati del trattamento”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- f) **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **“dato anonimo”**, il dato che, in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- k) **“banca di dati”**, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti e più specificamente il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai

luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

- l) **“violazione dei dati personali “** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati .

ART. 4 – FINALITA'

L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità meglio dettagliate qui appresso: prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio e controllo della viabilità. Gli scopi sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti e disposizioni correlate. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.

In estrema sintesi il Comune attraverso l'impianto di videosorveglianza si prefigge lo scopo di:

- a) Prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “ sicurezza urbana” di cui all'art. 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.lvo 267/2000;
- b) Prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali e del Codice della Strada;
- c) Vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- d) Tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) Controllare aree specifiche del territorio comunale;
- f) Monitorare la viabilità urbana e su aree significative utile ai fini di interventi di infortunistica stradale e analisi dei flussi di traffico;
- g) Coadiuvare l'operatività della protezione civile sul territorio comunale ;
- h) Attuare nei limiti delle proprie competenze , un attività di controllo del territorio che possa essere integrata e sinergica con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza urbana.

3. Il sistema consiste di una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione collocata presso il Comando della Polizia Locale , di un server per la registrazione delle immagini, collocato presso la medesima centrale operativa , e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere fisse e telecontrollabili.

Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite un'infrastruttura di rete wireless e cavo (sede municipale) dedicato esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale e crittografia dei dati. Il sistema non è collegato ad altri sistemi, né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla centrale operativa.

Presso la centrale operativa è possibile visualizzare solo in caso di necessità le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le immagini rilevate dalle telecamere. In caso di stretta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.

Queste specifiche operazioni (visualizzazione delle immagini, delle registrazioni, zoom, brandeggio) che modificano le impostazioni di base delle telecamere - disposte in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone o dei dati identificativi dei veicoli - possono avvenire solo in caso di necessità (es. blocchi del traffico, illeciti ecc.) ad opera di un limitato numero di addetti al sistema appositamente incaricati, muniti di apposite credenziali e tenuti a seguire istruzioni dettagliate per queste specifiche operazioni.

4. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, negli edifici pubblici, nelle aree in prossimità delle scuole e dei parchi giochi e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici e privati.

6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle centrali operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

ART. 5 – INFORMATIVA

1. Gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.

2. A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa " minima" indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita.

3. L'ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade, nei parcheggi, nelle piazze e nelle aree in cui sono posizionate le telecamere.

4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

5. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

6. L'Ente essendo titolare del trattamento dei dati con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza e dell'avvio del trattamento dei dati personali, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvenuto avvio dell'impianto, dell'eventuale incremento dimensionale dello stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante il sito istituzionale.

7. L'informativa di cui sopra non è dovuta in caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione accertamento o repressione di reati.

8. Nel caso in cui la disposizione dei cartelli informativi sia sproporzionata alla finalità del trattamento dovuto ad un controllo di una zona di ampia dimensione, si provvederà ad informare i soggetti interessati tramite apposita diffusione sul sito istituzionale della zona soggetta al trattamento.

ART. 6 – VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, paragrafo 3 , lett. c) RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali .
2. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche .
3. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione di impatto.

CAPO II – SOGGETTI

ART. 7 – TITOLARE

1. Il titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante videosorveglianza è, ai sensi dell'art. 28 del Codice, il Comune di Povoletto nella persona del Sindaco pro tempore quale *“esercente la titolarità”*.
2. Il Comune deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e di videosorveglianza, dalle leggi vigenti e dai provvedimenti richiamati in premessa, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.
3. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza :
 - a) Definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) Effettua le notificazioni al Garante per l'applicazione della normativa di settore;
 - c) Nomina i responsabili del trattamento dei dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) Detta le linee guida di carattere materiale, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) Vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite .

ART. 8 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice è il titolare di Posizione organizzativa relativo al servizio di Vigilanza /Polizia Locale del Comune ed ha specifici compiti a lui affidati .

Il Responsabile del trattamento individua e nomina con propri atti gli incaricati al trattamento impartendo apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 RGPD ; detti soggetti saranno opportunamente istruiti e formati con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati ;

Il Responsabile provvede a rendere l'informativa “ minima” agli interessati secondo quanto previsto nel precedente art. 5.

Al Responsabile compete inoltre quanto segue :

- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza , sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità ;

- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGPD;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente ;
- garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al garante per la protezione dei dati personali e di comunicazioni di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 6 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico ;
- garantisce che il responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento , sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto incaricato ;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ;
- assicura che gli incaricati al trattamento si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;

ART. 9 – INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Povoletto o i diversi soggetti individuati dal Sindaco autorizzano dei soggetti in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I soggetti autorizzati sono designati tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale che per

esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. In particolare, i soggetti autorizzati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile dei dati trattati;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- Fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

3. Tra i soggetti autorizzati al trattamento verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso all'armadio per la conservazione dei supporti magnetici in dotazione contenenti registrazioni effettuate con dispositivi mobili.

4. I soggetti autorizzati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

5. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 10 – SOGGETTI ESTERNI

1. Il Responsabile del trattamento dei dati, che svolge mansioni di coordinamento nell'ambito del trattamento dei dati, è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.

2. In questi casi il Responsabile del trattamento dei dati procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al titolare del trattamento ai sensi dell'artt 28 e 29 RGPD. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevederà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 – MODALITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

- 1.L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale .
- 2.L'utilizzo del brandeggio da parte dei soggetti autorizzati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
- 3.L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
4. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco /nero in caso contrario.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese nel dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video della unità di ripresa sono inviati presso la sede del Servizio di Polizia Locale di Povoletto, o datacenter individuato appositamente, dove sono registrati su appositi server. Presso tale sede le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
- 6.I dati personali oggetto di trattamento sono :
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati .
7. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
8. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.
- 9.In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.
- 10.Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
11. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 12 – UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

- 1.Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati , gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui o per finalità di polizia giudiziaria.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna al singolo operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Nel caso di assegnazione del dispositivo a singolo operatore di Polizia Locale durante lo svolgimento di servizio esterno, spetta allo stesso valutare l'attivazione del dispositivo in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso effettuerà la disattivazione. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione e al termine del servizio riverserà le immagini su chiavetta o supporto CD nel caso in cui ci fosse la necessità di utilizzarle come prova.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 5 RGPD ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 13 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 RGPD.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGPD (i cui dati di contatto sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente alla apposita Sezione "Privacy") ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 RGPD.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi; l'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 14 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.

2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo la sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione e di duplicazione;

- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 11, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini ;
 - e) gli apparati di ripresa digitali (telecamere, fototrappole, droni ecc.) connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza ; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).
5. Come già indicato al precedente art. 7, il Titolare procede a designare con atto scritto il Responsabile del trattamento dei dati e, quest'ultimo, come già indicato all'art. 8, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche autorizzate al trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini .

Art. 15 – ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi , ai sensi e per gli effetti dell' art. 11, presso il datacenter e la centrale di controllo ubicata presso il Servizio di Polizia Locale di Povoletto ;
2. L'accesso alla centrale di controllo è consentito esclusivamente al titolare del trattamento dei dati , ai responsabili e agli incaricati del trattamento, individuati ai sensi degli art. 7,8,9 e 10 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato, previa richiesta motivata, al rilascio da parte del titolare o dei responsabili di una autorizzazione scritta corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di soggetti autorizzati dal Servizio di Polizia Locale individuati ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte di soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali garantendo la riservatezza delle informazioni .
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 16 – ACCESSO AGLI IMPIANTI E AI DATI

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene da postazione dedicata e situata all'interno dell'ufficio di Polizia Locale nonché da postazioni di registrazione remote qualora non sia tecnicamente possibile la trasmissione dati allo stesso. L'accesso ai dati può

essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.

2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente :

- a) al Titolare, al Responsabile ed agli autorizzati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente) ;
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore di sistema del Comune (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accoglimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti ;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7 , L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessari per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente . L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 – MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss , RGD ed alle disposizioni attuative .

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare l'approvazione dell'elenco dei siti di ripresa e al Responsabile del Servizio la definizione di ogni specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina la materia .